



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X – Prod. Animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n.529 del 30.12.1992 che recepisce la direttiva 91/174/CEE del Consiglio del 25.3.1991 relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza;

VISTO il decreto ministeriale del 18.11.1972, con il quale è stato istituito presso l'Associazione Italiana Allevatori il libro genealogico della specie cunicola ed approvato il relativo regolamento;

VISTO il D.M. 19.1.1976 col quale sono state approvate le norme tecniche del libro genealogico della specie cunicola;

VISTO il D.M. 18.9.1979 col quale sono state approvate le norme per l'istituzione dell'albo degli esperti;

VISTO il D.M. 19.9.1979 col quale sono state approvate le norme delle mostre e concorsi ufficiali riguardanti i conigli appartenenti al libro genealogico;

VISTO il D.M. del 24.11.1981 con il quale il libro genealogico della specie cunicola viene trasferito dall'Associazione Italiana Allevatori all'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani, a seguito del riconoscimento di personalità giuridica privata a favore della suindicata Associazione di specie, avvenuto con D.P.R. 2.3.1981, n.272;

VISTO il D.M. n.22756 del 21.7.1989 con il quale sono stati approvati i nuovi testi del regolamento per il libro genealogico della specie cunicola, le norme tecniche, il regolamento dell'albo degli esperti e le norme delle mostre e concorsi ufficiali del libro genealogico;

VISTO il D.M. n.20521 del 7.2.2003 con il quale sono stati approvati i testi del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola, le norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico, il disciplinare dell'Albo degli esperti ed il testo delle norme per le mostre delle razze di conigli iscritti al registro anagrafico;

VISTO il D.M. n.22874 del 21.6.2005 con il quale sono stati approvati i testi del nuovo disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola, le norme per le mostre delle razze di conigli iscritti al registro anagrafico ed il testo delle Norme operative per gli allevamenti iscritti al libro genealogico;

VISTO il D.M. n.21447 del 22.05.2006 con il quale è stato approvato il testo del



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X – Prod. Animali

nuovo disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola e alcune variazioni alle norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico;

VISTA la nota n.19 del 28.01.2010 con la quale l'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche agli artt. 14 e 16 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola, nonché la modifica dell'art. 6 del disciplinare per le mostre delle razze iscritte al registro anagrafico, in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC) del libro genealogico nella riunione del 2 dicembre 2009;

CONSIDERATO che le modifiche proposte risultano rispondenti alle finalità del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola;

DECRETA :

Articolo 1 – gli artt. 14 e 16 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola, approvato con D.M. n. n.21447 del 22.05.2006, sono così sostituiti:

"Art. 14

Al registro maschi del registro anagrafico sono iscritti i maschi, in possesso dei requisiti previsti dalle apposite norme tecniche, con almeno una generazione completa di ascendenti iscritti al registro anagrafico.

Possono altresì essere iscritti, per un utilizzo solo in ambito aziendale come riproduttori, maschi con genealogia ignota o parzialmente nota che avranno superato la valutazione morfologica di un esperto iscritto all'albo di cui all' art.9."

"Art. 16

Al registro fattrici del registro anagrafico sono iscritte le fattrici, in possesso dei requisiti previsti dalle apposite norme tecniche, con almeno una generazione completa di ascendenti iscritti al registro anagrafico.

Possono altresì essere iscritte, per un utilizzo solo in ambito aziendale come riproduttrici, fattrici con genealogia ignota o parzialmente nota che avranno superato la valutazione morfologica di un esperto iscritto all'albo di cui all' art.9."

Articolo 2 – l'art. 6 delle norme per le mostre delle razze di conigli iscritti al registro anagrafico, approvate con D.M. n.22874 del 21.6.2005, è così sostituito:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X – Prod. Animali

“Articolo 6

Sono ammessi alle mostre soltanto i conigli identificati a mezzo di tatuaggio regolamentare, accompagnati da certificato di iscrizione al registro anagrafico dal quale risulti almeno una generazione completa di ascendenti noti (genitori) ovvero accompagnati dalla dichiarazione firmata dell'allevatore espositore, convalidata dall'Ufficio Periferico territorialmente competente, che certifichi l'iscrizione dei soggetti al registro anagrafico.

In caso di richiesta dell'acquirente, l'allevatore espositore è obbligato a fornirgli, senza ulteriori oneri, il certificato anagrafico.”

Roma, li 08 MAR 2010

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)